

All. A delib. G.C. 152
del 26/06/2012

Colp

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ
(approvato con deliberazione G.C. 125 del 21.05.2009- esecutiva dal 02.07.2009)

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1

(Generalità)

1. E' istituito il servizio di pronta reperibilità per intervenire, al di fuori del normale orario di servizio, nei seguenti settori di intervento:

- a) Servizi Tecnici;
- b) Polizia Municipale;
- c) Servizi Sociali;
- d) Stato Civile.
- e) Servizi Cimiteriali
- f) Messaggi notificatori

1. Il servizio di pronta reperibilità è finalizzato ad assicurare prioritariamente:

- a) nell'ambito del settore di intervento dei Servizi Tecnici, l'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica mediante interventi immediati e non rinviabili,
- b) nell'ambito degli altri settori di intervento, le attività di pronto intervento relative ai compiti istituzionali mediante interventi immediati e non rinviabili.
- c) I turni di pronta reperibilità devono essere ricoperti da personale volontario o comandato appartenente ai settori interessati.

2. E' esclusa dal Servizio di pronta reperibilità ogni attività cui l'Ente possa adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di servizio di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata. Ogni operazione della squadra di pronto intervento verrà registrata dal responsabile del turno su apposito modulo indirizzato al Responsabile del Servizio interessato, con indicazione:

- Organo che ha chiesto l'intervento;
- Motivo dell'intervento;
- Personale attivato;



Colp

- Tempo impiegato;
- Misure adottate;
- Materiali e attrezzature installate.

2. All'uopo il dipendente chiamato in reperibilità, è esonerato dall'obbligo della obliterazione salvo successivo resoconto a farsi compilando apposito modello, che dovrà essere firmato dal responsabile del turno ed inviato all'ufficio personale per la regolarizzazione contabile.

ARTICOLO 3

(Attivazione del servizio di pronta reperibilità)

Il servizio di pronta reperibilità viene attivato al di fuori del normale orario di servizio.

ARTICOLO 4

(Turni di reperibilità)

1. Ogni turno giornaliero di reperibilità non potrà essere inferiore a quattro ore.
2. Ogni singolo dipendente non può essere inserito in più di sei turni di reperibilità in un mese.
3. I componenti la squadra di pronto intervento sono reperibili ciascuno per non più di 6 giorni al mese.
4. Il turno di servizio di pronta reperibilità è stabilito mensilmente dai responsabili dei servizi interessati entro l'ultima settimana del mese precedente quello cui si riferisce il servizio stesso.
5. Per il turno di servizio di pronta reperibilità inerente i servizi tecnici il responsabile sarà individuato con provvedimento sindacale all'inizio dell'anno.
6. Il turno di servizio di pronta reperibilità viene trasmesso al personale interessato e pubblicato negli appositi albi per le comunicazioni al personale.
7. E' dovere di ciascun dipendente accertarsi preventivamente delle disposizioni che lo riguardano relativamente al servizio di pronta reperibilità.

ARTICOLO 5

(Squadre tipo)

1. Per ogni settore di intervento è istituita una squadra tipo che dovrà prendere parte al turno di servizio di pronta reperibilità di norma costituita dalle seguenti unità:

Servizi Tecnici:

Capo Tecnico	1
Unità del Servizio	2
Polizia Municipale	3
Servizi Sociali	1
Stato Civile	1
Servizi cimiteriali	1
Messi notificatori	1

2. Per quanto attiene i Servizi Tecnici la squadra tipo potrà essere costituita da almeno 2 unità.



Handwritten signature

ARTICOLO 6

(Responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità)

1. Per i Servizi Tecnici assume il ruolo di responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità il capo tecnico, mentre per la Polizia Municipale l'agente di grado più elevato ovvero, a parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.
2. Ove il responsabile di turno del servizio tecnico, nel corso dell'intervento, ravveda la necessità dell'ausilio di agenti di Polizia Municipale, richiederà l'intervento degli agenti municipali reperibili.
3. Ogni componente facente parte del servizio di reperibilità deve essere dotato di proprio telefono cellulare, tramite il quale può ricevere le segnalazioni e le richieste di intervento, trasferire le chiamate al servizio competente, organizzare gli interventi che riterrà necessario attivare.
4. I numeri di telefono assegnati sono i seguenti:
 - n° 1 capoturno servizi tecnici;
 - n° 2 unità del servizio tecnico;
 - n° 1 capoturno polizia municipale;
 - n° 2 polizia municipale;
 - n° 1 servizi sociali;
 - n° 1 stato civile;
 - n° 1 servizi cimiteriali;
 - n° 1 messi notificatori;



ARTICOLO 7

(Cambiamenti del turno di reperibilità)

Ogni cambiamento di turno di reperibilità per malattia, congedo, od altri gravi motivi, può essere disposto solo dal responsabile del servizio interessato che provvede alla sostituzione del dipendente ed alla comunicazione della sostituzione sia al dipendente subentrante che al responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità.

ARTICOLO 8

(Indennità di reperibilità)

1. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario ordinario di lavoro a qualsiasi titolo prestato.
2. Per il servizio di pronta reperibilità verrà corrisposta l'indennità nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in proporzione alla sua durata oraria.
3. Qualora il servizio di pronta reperibilità ricada in giorno festivo o di riposo settimanale, spetta riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
4. Congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo, durante il turno, non danno diritto al compenso previsto dal presente articolo limitatamente alle giornate di effettiva assenza.
5. In caso di chiamata, l'intervento sarà compensato con il pagamento dello straordinario effettivamente prestato.

ARTICOLO 9

(Mancata reperibilità)

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente Articolo 2 perde il diritto al compenso del relativo turno ed è

Coep

soggetto, salvo giustificati motivi, ai provvedimenti disciplinari di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ARTICOLO 10
(Erogazione dell'indennità di reperibilità)

L'indennità viene erogata mensilmente e nella misura prevista dal precedente Articolo 8 sulla base di un prospetto che il responsabile del servizio trasmette al Servizio del Personale entro il giorno 5 del mese successivo. Con la stessa modalità viene erogato il compenso per lavoro straordinario prestato nel turno di reperibilità.

PARTE SECONDA
NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DEI SERVIZI TECNICI

ARTICOLO 11
(Casi di intervento)

1. Fermo restando quanto disposto all'Articolo 1, le chiamate al servizio di pronta reperibilità debbono essere motivate da presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica e altri gravi motivi, opportunamente valutati dal responsabile del turno.
2. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.

ARTICOLO 12
(Modalità di intervento)

1. Il personale in pronta reperibilità dovrà essere costituito da:
n.1 tecnico di riferimento;
n. 2 unità del servizio tecnico;
2. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità coincide con il capo tecnico che interviene nell'ambito del servizio di reperibilità a seguito di segnalazione e/o richiesta di intervento.
Egli valuterà se l'intervento ricade in quelli previsti dall'art.11 del presente regolamento e se si rende necessario chiamare le unità del servizio tecnico e gli operatori di Polizia Municipale in reperibilità e/o se si rende necessario rivolgersi con le modalità previste da ciascun capitolato speciale alle ditte di manutenzione competenti del caso e/o se si rende necessario procedere con la somma urgenza ai sensi dell'art.176 del Regolamento 207/2010.
3. Nel caso in cui si renda necessario assumere provvedimenti di somma urgenza, limitatamente ai casi di particolare gravità, il responsabile del turno provvederà a darne comunicazione quanto prima al Responsabile del settore competente ed al Comandante della P.M.
4. Al termine delle operazioni il responsabile del turno redigerà una sommaria relazione che provvederà a trasmettere ai responsabili dei Settori tecnici.



Cap

ARTICOLO 13 (Dotazioni strumentali)

1. Il personale di reperibilità, ciascuno per il settore di appartenenza, dovrà avere il necessario vestiario in regola con le norme di sicurezza e l'elenco dei numeri telefonici di pronto intervento delle ditte di manutenzione.

Il tecnico responsabile di riferimento del turno di pronta reperibilità dovrà acquisire entro le ore 14,30 dello stesso giorno di reperibilità, assumendone la diretta responsabilità, per restituire al responsabile del settore entro le ore 8,30 del giorno successivo, il seguente materiale:

- Chiavi di accesso del garage;
- Chiavi di un mezzo di trasporto dotato di segnaletica di primo intervento (nastro colorato, birilli, cartelli ed almeno una transenna mobile);
- Chiavi di accesso alla stanza dove sono custodite le chiavi degli immobili comunali.

2. Qualora il capo tecnico di riferimento non provveda a restituire il materiale di cui al comma 1 al responsabile del settore competente entro i termini previsti sarà passibile di sanzione disciplinare.

2. La dotazione di cui sopra deve essere sempre aggiornata ed efficiente, sarà cura del Responsabile del settore di riferimento verificarne le condizioni.

PARTE TERZA

NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 14 (Modalità di intervento)

1. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità che riceve la segnalazione e/o la richiesta di intervento, sulla base di una propria valutazione, stabilirà se procedere all'intervento nonché quali unità reperibili dovranno prendervi parte.

2. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità avrà l'obbligo di avvisare gli addetti al turno che ritiene di dover fare intervenire e di relazionare successivamente in merito all'intervento eseguito, alle motivazioni, al personale impiegato ed alla durata dello stesso.

3. Qualora la situazione lo richiedesse, il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità dovrà darne immediata comunicazione al responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità dei Servizi Tecnici e al Comandante della Polizia Municipale.

ARTICOLO 15 (Dotazioni strumentali)

Il personale di reperibilità dovrà avere la seguente dotazione:

- a) vestiario idoneo ad affrontare condizioni meteorologiche avverse, di scarsa sicurezza e visibilità;
- b) autovettura di servizio corredata delle attrezzature per interventi di polizia stradale;
- c) elenco dei numeri telefonici di pronto intervento.

PARTE QUARTA

NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 16 (Modalità di intervento)

1. Il servizio è finalizzato agli interventi che presentano carattere di indifferibilità e di urgenza come i T.S.O. o altri eventi urgenti legati al sociale.
2. Il responsabile del turno di servizio di pronta reperibilità avrà l'obbligo di relazionare successivamente in merito all'intervento eseguito, alle motivazioni, al personale impiegato ed alla durata dello stesso.
3. Qualora la situazione lo richiedesse, il responsabile del turno di servizio dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile del Settore.

PARTE QUINTA

NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DELLO STATO CIVILE

ARTICOLO 17 (Modalità di intervento)

Il servizio di reperibilità è finalizzato esclusivamente al rilascio del permesso di seppellimento e relativo atto di morte.

PARTE SESTA

NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE

ARTICOLO 18 (Modalità di intervento)

Il servizio di reperibilità è finalizzato esclusivamente alle prestazioni connesse al seppellimento di salme.

PARTE SETTIMA

NORME RELATIVE AL SETTORE DI INTERVENTO DEI MESSI NOTIFICATORI

ARTICOLO 19 (Modalità di intervento)

Il servizio di reperibilità è finalizzato esclusivamente alla notifica improcrastinabile di atti.

MOIA DI BARI

PARTE OTTAVA

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI DI INTERVENTO IN REPERIBILITA'

ARTICOLO 20 (Orari di intervento)

Il personale in turno di reperibilità dovrà espletare il servizio nei seguenti orari:

- a) Polizia Municipale: dal termine del normale orario di servizio alle ore 8.00 per 365 giorni all'anno;
- b) Servizi tecnici: dal termine del normale orario di servizio alle ore 8,00 del successivo giorno lavorativo per 365 giorni all'anno;
- c) Servizi sociali: dalle ore 20.00 del sabato o prefestivi o festivi, alle ore 8.00 del lunedì, o del giorno successivo alla festività.
- d) Stato civile: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sabato e festivi;
- e) Servizio cimiteriale: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 sabato e festivi;
- f) Messaggi notificatori: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sabato e festivi;



ART. 21

(Personale posto in reperibilità) nuovo articolo

1. Il servizio di reperibilità deve essere espletato dal personale in possesso di idoneo profilo professionale ed in servizio presso i settori comunali interessati.
2. Nell'ipotesi che non vi sia personale sufficiente, all'interno del settore competente, tale da garantire il predetto servizio di reperibilità, in via eccezionale si potrà utilizzare personale di altri settori che posseggano il profilo professionale occorrente ad eseguire il servizio stesso, previo nulla-osta del responsabile del settore di appartenenza del dipendente da utilizzare.

RISORSE FINANZIARIE E LORO DISTRIBUZIONE

ARTICOLO 22 (Finanziamento)

1. Agli oneri di finanziamento della reperibilità si fa fronte con le risorse previste dall'art.15 del CCNL del 01.04.1999, così come previsto dall'art.23 dell'accordo del 14-09-2000 "Code contrattuali",

ARTICOLO 23 (Trattamento economico indennità di reperibilità)

1. L'indennità da corrispondere per la sola disponibilità, escluso l'intervento che è retribuito con lo straordinario, è remunerato secondo la misura stabilita dal CCNL - EE.LL.
2. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

CCP

3. L'indennità di reperibilità viene erogata mensilmente con riferimento ai turni effettuati nel mese precedente. Il servizio personale effettua mensilmente il conteggio delle ore effettive in turno ed il calcolo mensile dell'indennità di reperibilità per ogni dipendente addetto al servizio, per l'erogazione dei relativi compensi.

4. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Responsabile del servizio sull'apposito modulo, entro il mese successivo alla ricezione del modulo da parte del Servizio Personale.

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dall'art.15 dello Statuto comunale.

ARATI